



# Comune di Cittanova

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori servizi e forniture (D.lgs 50/2016 art. 113).

Addì ventuno dicembre duemiladiciassette alle ore 14.00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

Num. Ord.	COGNOME E NOME	Qualifica	Presenti	Assenti
1	COSENTINO FRANCESCO	Sindaco	X	
2	LA DELFA ANSELMO	Vicesindaco	X	
3	BOVALINO FRANCESCA	Assessore	X	
4	GUERRISI PATRIZIA	Assessore	X	
5	MARCHESE GIROLAMO	Assessore	X	
6	FERA ANTONINO	Assessore	X	
Totale			6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa CRIACO ANTONIA

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n.133 del 22.07.2011 è stato approvato il Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del D.Lgs n.163/2006.
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante nuovo Codice dei contratti pubblici), adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 163/2006;
- l'art. 113 D.Lgs. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la progettazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche;
- l'art. 113, commi 1,2, 3 e 4, del sopracitato Decreto introduce e disciplina gli incentivi per funzioni tecniche prevedendo testualmente che:

*1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle*

prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

PRESO ATTO che a seguito di quanto sopra, occorre modificare il Regolamento interno per l'incentivo al personale, approvato con la sopracitata Deliberazione della Giunta Comunale n.133 del 22.07.2011 e di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche;

CONSIDERATO che nel contratto decentrato integrativo per l'anno 2016, sottoscritto il 15.12.2016, sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche tra i dipendenti interessati, come previsto dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, che vengono recepiti nel regolamento in approvazione con il presente provvedimento;

VISTO il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche redatto ai sensi dei sopra citati commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, e ritenuto lo stesso conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione e dato atto, altresì, che lo stesso Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi.

### DELIBERA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
3. Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.







**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI  
PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI  
ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N. 50**

(Approvato con deliberazione G.M. 200 del 21.12.2017)



INDICE

- ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 -AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 -SOGGETTI BENEFICIARI
- ART. 4 -COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE
- ART. 5 -GRUPPO DI LAVORO
- ART. 6 -RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE
- ART. 7 -ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE
- ART. 8 -LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
- ART. 9 -RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI
- ART. 10 PARTICOLARI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLEOPERE
- ART. 11 – RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI
- ART. 12 -ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA
- ART. 13 -RINVIO

### Art. 1 -Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

### Art. 2 -Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

### Art. 3 -Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

- b) nel personale degli uffici tecnici incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).
- e) nel personale degli altri uffici comunali che abbia partecipato alla programmazione di forniture e servizi, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità.

#### **Art. 4 -Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche**

1. In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto esecutivo deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche nella misura non superiore del 2% (due per cento, al netto dell'IVA, dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), di un lavoro, opera, fornitura o servizio, qualunque sia la procedura di scelta del contraente.

#### **2. Calcolo del Fondo per Funzioni Tecniche (FT)**

L'80% del Fondo (F) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche (FT).

Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FT è pari al 100%.

L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

#### **3. Calcolo del Fondo per l'innovazione**

Il 20% del Fondo (F), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di:

-beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

-implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

-attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/97

-svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al Fondo.

Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale su proposta dei Responsabili dei Settori che hanno contribuito alla formazione del fondo.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

- a) per opere e lavori fino a € 750.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra € 750.001,00 e € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) per opere e lavori di importo superiore a € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,7% dell'importo a base di gara;

5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

- a) per servizi o forniture fino a € 200.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 200.001,00 e € 300.000,00 il fondo è pari all'1,9% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo superiore a € 300.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;

#### Art. 5 - Gruppo di lavoro

1. Il gruppo di lavoro, i cui componenti sono individuati con atto formale di conferimento incarico da parte del Responsabile del Settore competente ad eseguire l'intervento, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

Il gruppo è composto dai dipendenti tecnici ed amministrativi del Settore di riferimento rispetto all'intervento.

L'incarico di responsabile unico del procedimento si intende ex lege attribuito al Responsabile del Settore a cui compete finanziariamente l'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.

2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Responsabile di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

a) la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;

b) l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;

c) l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti;

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Responsabile di Settore competente, su proposta del RUP, salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal Responsabile stesso, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati.

Il Responsabile del Settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca.

Ulteriori specificazioni:

1. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.

2. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo la scheda previsionale di suddivisione sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.

3. In caso di interventi urgenti, il Responsabile del Settore dà atto, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell'incentivo spettante.

4. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).

5. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.Lgs 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

6. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.Lgs 50/2016 e successivi e decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

#### **Art. 6 -Ripartizione del fondo di incentivazione**

1. La ripartizione dell'incentivo (FT) tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Responsabile del Settore competente, secondo le percentuali di seguito riportate:
2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 2), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
3. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
4. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.
5. La quota di fondo di cui all'art. 4, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

<b>Incentivi per Lavori e Opere</b>				
N.	1 Fasi del procedimento/attività specifica	2 Quota	3 Titolare dell'incarico	4 Collaboratori Tecnici e o amministrativi
1	Programmazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative, valutazione e quantificazione preventiva dei progetti inseriti nella programmazione. Programma annuale e triennale dei lavori pubblici-	20%	15%	5%
2	Attività di verifica dei progetti - validazione dei progetti	5%	4%	1%
3	Fase di affidamento-Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.) -attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%	4%	1%
4	Fase della esecuzione -Direzione dei lavori, Coord. Sicurezza fase di esecuzione, assistenza al collaudo, Uff. D.L.; collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	35%	33%	2%
5	Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	35%	25	10%
<b>Totali</b>		<b>100</b>	<b>81</b>	<b>19</b>

<b>Incentivi per Servizi e Forniture</b>				
N.	2 Fasi del procedimento/attività specifica	3 quota	4 Titolare dell'incarico	5 Collaboratori Tecnici e o amministrativi
1	Programmazione della spesa per investimenti Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi - preventivazione della spesa per investimenti	20%	15%	5%
2	Fase di affidamento Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa)	20%	15%	5%
3	Fase di affidamento attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	10%	5%	5%
4	Fase dell'esecuzione Direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	20%	15%	5%
5	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	30%	25	5%
<b>Totali</b>		<b>100</b>	<b>75</b>	<b>25</b>

Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

#### **Art. 7 -Accertamento delle attività svolte**

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile del Settore competente certifica la prestazione effettuata, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

#### **Art. 8 -Liquidazione dei compensi**

1. Il Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi e provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:
  - per la fase di programmazione (n.1): intera quota dopo l'approvazione degli atti di programmazione ed in ogni caso con l'approvazione del progetto definitivo;
  - per la fase di affidamento ed esecuzione (n. 2,3,5): il 50% con l'approvazione del progetto esecutivo e l'indizione della gara di appalto, il restante 50% con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione/ collaudo;
  - per la fase di esecuzione (n. 4) : i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per le attività espletate con l'approvazione del certificato di collaudo ( se trattasi di opere o lavori),di verifica di conformità(se trattasi di servizio o di forniture).

Per i lavori ed opere, alle parziali prestazioni della fase della esecuzione (n.4) vengono attribuite le seguenti percentuali:

il 65% per Direzione dei lavori, Coordinamento Sicurezza fase esecuzione, Contabilità, Ass. Collaudo;

il 35% per il Collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche.

Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta Comunale.

3. Qualora, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, ovvero nel caso di progettazione/direzione lavori affidate a professionisti esterni all'organico tecnico dell'Ente, stante il maggior gravame delle procedure e il conseguente maggiore onere di verifica degli atti prodotti, al Responsabile Unico del Procedimento ed al personale amministrativo sarà attribuita rispettivamente una quota pari al 5% ed al 3% dell'importo lavori e oneri di sicurezza a base di gara da prelevare dalla quota della fase di esecuzione ( n.4).

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

#### **Art. 9 -Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti**

1. Qualora si verificassero incrementi dei tempi non giustificati da comprovati motivi d'ufficio, si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 5%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%.

2. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 40%.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.
4. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
5. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.
6. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.
7. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera. La somma che residua costituisce economia.

#### **Art. 10 - Particolari modalità di realizzazione delle opere**

Nel caso di *project financing*, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna

#### **Art. 11 - Rapporti con altri Enti Pubblici**

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi per funzioni tecniche (FT).

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

### **Art. 12 - Entrata in vigore e fase transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo) successivamente alla data del 20 aprile 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016).
3. Gli "incentivi di progettazione interna" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 20 aprile 2016, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del previgente "Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna" approvato con precedente deliberazione di G.C. n.110 del 11/09/2006.

### **Art. 13 -Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 14, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 18 novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge.



**PARERE FAVOREVOLE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in relazione alla Regolarità Tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LL.PP.**

Fto Geom. Giovanni SERGI

**PARERE FAVOREVOLE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in relazione alla Regolarità Contabile

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Fto Dott.ssa Simona ABRAMO

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO PRESIDENTE**

Fto Francesco COSENTINO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Fto D.ssa Antonia CRIACO

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Cittanova li, 16 FEB 2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**  
Angela Giovinazzo

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 16 FEB 2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

**Il Messaggio Comunale**

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

**Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo**

Visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione

- A  è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune come da attestazione che precede; 16 FEB 2018
- B  è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000 N.267;
- C  è divenuta esecutiva il giorno 24-2-2018 27 FEB. 2018
  - C1  perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art.134 4° comma - D. Lgs 18/8/2000 N.267);
  - C2  perché **decorsi 10 giorni dalla pubblicazione** (art. 134 3° comma- D. Lgs 18/8/2000 N.267 )

(per le attestazioni di cui alle lettere AB E C)

Dalla Residenza Comunale 24-2-2018

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**  
Angela Giovinazzo